

Comune di Lama Mocogno

(provincia di Modena)

ASSESSORATO SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE --

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL C.C. n. 85 del 28/11/97
IL SINDACO IL SEGRETARIO

TITOLO I - CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 1 - SCOPI E FUNZIONI

- Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio comunale che rappresenta lo strumento privilegiato volto a mantenere le persone assistite presso il proprio domicilio o comunque nel proprio consueto ambiente di vita, evitando il ricovero presso strutture protette.

Art. 2 - DESTINATARI

Destinatari potenziali del servizio sono:

- anziani fisicamente invalidi, grandi senili, confusi, con patologie neurologiche, o neuropsichiatriche, con deficit sensoriali, in povertà o in abbandono;
 - adulti non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- che vivano soli, in coppia, o inseriti all'interno di nuclei familiari, qualora i tenuti agli alimenti per legge (art. 433 C.C.) non garantiscano la tutela necessaria.

Il servizio vuole comunque essere di supporto alle famiglie per favorire la permanenza del cittadino anziano o adulto invalido nel proprio nucleo familiare e non sostituirsi ad esso, ferma restando la primaria responsabilità dei familiari (soprattutto se parenti tenuti agli alimenti ai sensi del citato art. 433 C.C.).

Sono esclusi dall'ammissione al servizio gli adulti con patologie psichiatriche, in quanto rappresentano una fascia che richiede operatori appositamente preparati.

Art. 3 - OPERATORI E MODALITÀ OPERATIVE

Il SAD intende operare nel rispetto della unitarietà e della globalità con la quale il bisogno si manifesta nella persona assistita: attua e promuove pertanto modalità operative di integrazione e collegamento non solo tra i propri operatori ed i familiari dell'anziano, ma anche con tutti gli altri operatori e strutture sia di tipo volontaristico che di tipo sanitario (infermiere domiciliari, medico di base, geriatra del Servizio

Assistenza Anziani, SIMAP, Ospedale, ecc....) che effettuano interventi per la persona assistita. Il SAD viene svolto prioritariamente con personale dipendente. Si prevede la possibilità di appaltare il servizio a personale qualificato, mediante convenzione che soddisfi i criteri stabiliti presente regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio servizi sociali del Comune risponde degli aspetti amministrativi del servizio, direzione e organizzazione amministrativa, orari di lavoro, calendario assistiti, ferie e recuperi, raccolta domande assistenza, predisposizione ed adozione atti amministrativi, rapporti con altri enti e servizi, collaborazione con l'assistente sociale e con gli operatori del servizio in merito al rapporto col cittadino che usufruisce del servizio e con i suoi parenti.

Il responsabile dell'Ufficio è il referente del Comune nei confronti dei cittadini che fanno richiesta di servizi assistenziali.

L'assistente sociale risponde degli aspetti tecnici del servizio: visita domiciliare ai richiedenti del servizio, proposta di ammissione di ufficio, istruttoria sulle domande di ammissione da predisporre con relazione scritta, proposta di tempi e modalità di intervento per ogni singolo caso, rapporti col cittadino che beneficia del servizio e tra questo e i parenti, eventuale proposta corredata da relazione motivata di sospensione o cessazione del servizio o di ammissione in strutture protette, supporto tecnico alle valutazioni di opportunità relative alla redazione del calendario degli assistiti, coordinamento tecnico e aggiornamento professionale del personale OSA.

Gli addetti all'assistenza di base operanti nel SAD hanno la responsabilità del servizio nel limite delle proprie mansioni e per i casi loro affidati nel programma ed una articolazione dell'orario di lavoro tendenzialmente simile a quella degli altri dipendenti del Comune, salvo casi di urgenza.

Per problemi particolari e per il tempo strettamente necessario, il servizio può essere svolto dall'assistente domiciliare con l'aiuto di altri operatori o di obiettori di coscienza in servizio civile presso il Comune.

Art. 4 - AMMISSIONE AL S.A.D.

Il responsabile del servizio, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e degli indirizzi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, decide in merito alle proposte di ammissione, di sospensione e di dimissione dal SAD, e di modifica ai programmi di intervento già in essere avanzate con relazione motivata dall'assistente sociale, che si avvarrà a questo scopo anche dell'apporto degli operatori.

Nel caso in cui, in fase di istruttoria della richiesta, non si ravvisi l'opportunità di attivare interventi di assistenza domiciliare (eventualmente a fronte di altri interventi ritenuti più idonei), ne verrà data comunicazione in tempi brevi all'interessato ed ai suoi familiari.

Dal momento dell'acquisizione della documentazione completa al momento dell'inizio delle prestazioni del SAD, non deve intercorrere un tempo superiore a 30 giorni. Diversamente se ne darà comunicazione motivata al cittadino, indicando i tempi presumibili entro i quali si prevede di attivare il servizio.

Art. 5 - PROGRAMMA DI INTERVENTO E SUCCESSIVE VERIFICHE

Le prestazioni del SAD sono erogate secondo un programma di intervento individuale formulato dall'assistente sociale, sentito il medico di base.

Se l'anziano risulta portatore di rilevanti patologie sanitarie che ne determinano la non autosufficienza, l'assistente sociale sentito il medico di base valuterà l'opportunità di richiedere l'intervento della Unità di valutazione geriatrica (ex art. 17 L.R. 5/94) e l'eventuale accesso dell'anziano agli interventi di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Il programma di intervento individuale, sia socio-assistenziale sia integrato (socio-assistenziale e sanitario) è soggetto a verifica periodica, e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE

Per ogni caso viene tenuta la relativa documentazione di carattere sociale, sanitario ed economico. Ogni operatore è responsabile della raccolta, della conservazione, dell'aggiornamento e della riservatezza della documentazione.

Art. 7 - REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- a) **RESIDENZA:** per essere ammessi al SAD è indispensabile essere residente nel comune di Lama Mocogno. In caso di necessità possono essere erogati interventi a favore di cittadini residenti in altri comuni ma temporaneamente dimoranti nel territorio comunale previ appositi accordi tra i comuni interessati.
- b) **ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO:** è condizione indispensabile per l'ammissione al servizio la volontà espressa per iscritto di accettare il servizio alle condizioni e modalità contenute nel presente regolamento.

Per i casi particolarmente gravi, nei quali si ravvisano condizioni di abbandono, o per coloro che rifiutano il servizio, è compito degli operatori tentare di rimuovere ogni ostacolo all'accettazione anche parziale, da parte dell'interessato, almeno delle prestazioni ritenute essenziali.

- c) **ISOLAMENTO FISICO:** vengono privilegiate le situazioni a maggiore isolamento fisico, aggravate dall'assenza di mezzi di trasporto propri o dei familiari.
- d) **CONVIVENZA:** vengono privilegiate le situazioni di anziani che vivono soli, senza parenti o con parenti distanti.

Nelle situazioni di convivenza in famiglie o con parenti si interverrà evitando di sostituirsi alle loro responsabilità.

- e) **CONDIZIONI FISICHE:** tanto più la condizione fisica dell'assistito è grave, cioè tanto più si discosta dall'autosufficienza, tanto più questi sarà privilegiato nel momento dell'ammissione al servizio.

- f) **DINAMICHE FAMILIARI:** occorrerà dare la precedenza alle situazioni ove vi siano problemi di convivenza all'interno del nucleo familiare che si ripercuotono negativamente sulla persona anziana o handicappata, con particolare riferimento alla scarsa accettazione della sua presenza nel nucleo stesso.

- g) **REDDITO:** ai fini assistenziali si considera reddito qualsiasi tipo di entrata, compresi assegni di invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, contributi da parenti, da enti pubblici e ogni altra entrata documentabile.

Vengono privilegiate le situazioni a più scarso reddito non solo in riferimento al richiedente, ma anche ai figli.

Di fronte ad un disinteressamento prolungato e manifesto delle persone tenute, si interviene comunque per tutelare l'anziano ed evitarne lo stato di abbandono. L'attività di assistenza sarà diretta in questo caso anche al coinvolgimento della responsabilità dei parenti.

Il Comune si riserva la facoltà, in tali casi, di attuare ogni azione prevista dalla vigente normativa per la tutela dell'assistito nonché di procedere per il recupero anche forzoso della spesa sostenuta.

Art. 8 - DIMISSIONI O SOSPENSIONI

La dimissione dal SAD avviene per:

- rinuncia scritta dell'interessato;
- ricovero presso strutture residenziali tutelari;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- modifica del programma di intervento;
- fruizione di un diverso servizio assistenziale;
- modifica della situazione parentale, delle condizioni abitative e delle risorse esterne;
- raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
- decesso.

La sospensione dal SAD avviene per:

- assenza temporanea dell'assistito del Comune di residenza, tranne nel caso di ricovero ospedaliero, nel quale, in assenza dei parenti, l'OSA provvede a visite periodiche e al cambio della biancheria personale;
- ammissione temporanea in struttura protetta, qualora siano caduti temporaneamente i requisiti di erogazione del servizio;
- mancato pagamento, dopo un primo sollecito scritto, del contributo da parte dell'assistito o del familiare che ha sottoscritto l'impegno, quando ciò non sia giustificabile dalla presenza di oggettive difficoltà economiche o da questioni di altra natura comunque verificabili;
- mancato rispetto nei confronti del personale di servizio: ripetute molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.

Art. 9 - UTILIZZO DI SERVIZI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

L'assistenza domiciliare si avvarrà dei seguenti servizi collaterali:

- Convenzione con AVPA, o altre associazioni operanti nel territorio, per il trasporto di anziani e portatori di handicap;
- servizio di lavanderia;
- accesso alle attività culturali e ricreative promosse dal Comune e di interesse per gli anziani assistiti.

Art. 10 - PRESTAZIONI EROGATE DAL S.A.D.

Le prestazioni sotto elencate sono erogate mantenendo una costante attenzione a favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell'assistito, nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

Esse sono erogate prioritariamente da Addetti all'Assistenza di base, eventualmente affiancati, con funzioni di integrazione e supporto, da altri operatori, come volontari ed obiettori di coscienza. Gli interventi erogati devono essere

debitamente coordinati e integrati tra di loro in funzione di un progetto di intervento, elaborato nella equipe, coordinata, dal punto di vista tecnico, dall'Assistente Sociale.

AIUTO NELLE ATTIVITÀ DELLA PERSONA SU SE STESSA

- aiuto per la levata da letto;
- aiuto nell'igiene personale e nel bagno;
- aiuto durante i pasti.

AIUTO PER FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE

- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- aiuto nella giusta postura degli arti in condizione di riposo;
- mobilitazione dell'anziano allettato;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia generale dell'alloggio, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia;
- preparazione o aiuto per il pranzo e per gli acquisti, o eventuale fornitura di pasti a domicilio.

Le pulizie domestiche, pur rientrando nel mansionario dell'OSA, vengono assicurate di norma solo qualora le condizioni economiche e sociali dell'assistito e degli eventuali tenuti agli alimenti non permettano di provvedere direttamente.

I compiti di aiuto suelencati possono essere integrativi di una attività riabilitativa avviata in strutture sanitarie di riabilitazione (poliambulatorio, *day hospital*, palestra di riabilitazione).

INTERVENTI IGIENICO-SANITARI DI SEMPLICE ATTUAZIONE SOTTO CONTROLLO MEDICO

- controllo nell'assunzione dei farmaci, esecuzione di piccole medicazioni su prescrizione medica;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- collegamento fra l'anziano ed i servizi sanitari territoriali.

PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (IN COLLABORAZIONE CON L'ASSISTENTE SOCIALE)

- informazioni sui diritti e sugli altri servizi socio-sanitari del territorio;
- pratiche, riscossione su delega di pensioni, assegni, ecc.;
- accompagnamento e/o trasporto dell'assistito per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di provvedere da solo o con l'aiuto dei familiari.

INTERVENTI TENDENTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE, LA MOBILITÀ, LA SOCIALIZZAZIONE (IN COLLABORAZIONE CON ALTRI OPERATORI)

- ricerca di forme solidaristiche (vicini, volontari, ecc.);
- rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire una partecipazione ad esse da parte dell'interessato;
- partecipazione agli interventi di riattivazione all'interno delle strutture protette.

CONTRIBUTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE E AL PIANO DI INTERVENTO DELL'ASSISTITO (IN COLLABORAZIONE CON ALTRI OPERATORI)

- partecipazione, insieme agli altri operatori, ad iniziative per una migliore conoscenza dei bisogni degli assistiti, ai fini della programmazione, e verifica dell'attività e del piano di lavoro sul singolo assistito;
- segnalazione di problemi, emersi nel corso della propria attività, che comportano interventi e programmi esterni al servizio.

Art. 11 - RECLAMI

I cittadini possono sempre presentare reclamo al Sindaco o all'assessore preposto in merito alle prestazioni di assistenza domiciliare.

TITOLO II - CRITERI DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI ASSISTITI O DEI LORO FIGLI

Art. 12 - CRITERI GENERALI

Gli ammessi alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare del comune di Lama Mocogno, ed eventualmente i loro figli, sono tenuti a contribuire al costo dell'assistenza domiciliare usufruita sulla base dei loro redditi e dell'intensità degli interventi previsti nel programma individuale di assistenza.

Annualmente, con apposito atto, viene determinato il costo orario del servizio ed il costo del pasto confezionato da consegnare a domicilio. Per la sola contribuzione al costo del pasto si fa riferimento ai criteri previsti nel regolamento "EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE" approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28/02/97.

Per tutti gli altri interventi, la determinazione della contribuzione al costo del servizio ha luogo mediante l'applicazione dei parametri contenuti nei prospetti di cui all'art. 15 del presente regolamento, tenendo conto dei criteri specificati di seguito:

contribuzione a carico degli assistiti del S.A.D.

- intensità assistenziale/costo del servizio
- reddito dell'ammesso o degli ammessi al S.A.D.

contribuzione a carico dei figli degli assistiti

- intensità assistenziale/costo del servizio
- reddito del nucleo familiare rapportato al numero dei componenti

I valori contenuti nelle tabelle n°1 e n°2 allegate al presente Regolamento sono validi fino al 31/3/1998 e sono soggetti ad un aggiornamento annuale automatico, da effettuarsi con le modalità che verranno più avanti illustrate, a partire dal 1/4/1998.

Siccome l'assistenza domiciliare rappresenta un fondamentale momento di prevenzione dell'istituzionalizzazione, l'amministrazione del comune di Lama Mocogno assume a carico del bilancio comunale una parte del costo di tali interventi: per tale ragione la contribuzione a carico degli ammessi e, se necessario, dei loro figli, non potrà essere superiore all'80% del costo del servizio, come successivamente determinato, salvo quanto previsto nel paragrafo che descrive più in dettaglio i criteri di contribuzione.

Art. 13 - INTENSITÀ ASSISTENZIALE / COSTO DEL SERVIZIO

L'intensità assistenziale è determinata sulla base del numero di interventi previsto nel programma settimanale di assistenza, che viene predisposto per tutti gli ammessi al servizio di assistenza domiciliare su proposta dell'assistente sociale.

Il programma settimanale relativo a nuclei familiari con più persone ammesse al servizio è già comprensivo di tutti gli interventi previsti per ogni persona: per questo motivo, nei conteggi, tali interventi si computano una volta sola. Il numero di interventi mensili è determinato moltiplicando per 4 il numero degli interventi settimanali. Se il programma prevede più interventi in una stessa giornata, vengono computati tutti. Se il programma prevede interventi di durata inferiore a 25 minuti, gli stessi sono calcolati al 50%.

Non vengono computati gli interventi di consegna pasto a domicilio, trattandosi di servizio a pagamento.

L'intensità assistenziale così determinata viene modificata se il numero di interventi previsto nel programma assistenziale subisce un aumento anche limitato nel tempo (dovuto per esempio a temporaneo aggravamento delle condizioni di salute, ad assenza, per brevi periodi, di parenti o collaboratori familiari, ecc.), o una diminuzione anche per un breve periodo (dovuta a difficoltà del servizio per ferie o malattia del personale, a brevi assenze dell'assistito, ecc.); in questi casi si procede alla corrispondente riduzione o all'aumento della contribuzione a carico degli assistiti o degli eventuali figli. L'applicazione della contribuzione di massimo importo non può comportare richiesta di modifica in aumento del programma assistenziale.

Il costo corrispondente all'intensità assistenziale viene determinato (come illustrato nella colonna INTENSITÀ ASSISTENZIALE della tabella 1), moltiplicando il secondo numero di interventi per il costo per intervento (calcolato nella durata media di 45 minuti).

Ai fini della contribuzione tale costo viene preso in considerazione, come anzi detto, nella misura massima dell'80%.

Art. 14 - FASCIA DI REDDITO ANNUALE DEGLI ASSISTITI

Le fasce di reddito annuale vengono aggiornate e determinate annualmente prendendo come base di partenza il trattamento minimo di pensione INPS lordo riferito all'anno precedente. Per adeguare tale limite al numero degli assistiti si utilizza la scala di equivalenza proposta dalla Lega Provinciale della Autonomie Locali in uno studio del marzo 1988 (*Elementi per la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi a domanda individuale: proposte*). Applicando i parametri previsti dalla scala di equivalenza al livello di reddito di cui sopra, si determina il livello di esenzione (fascia A) anche per nuclei familiari composti da più assistiti.

PROSPETTO 1: parametri e scala di equivalenza per la determinazione del limite di esenzione applicati al minimo INPS.

numero assistiti	parametro	limite di esenzione (fascia A) - reddito annuale
1	45	minimo INPS
2	75	$\text{minimo INPS} \times 75/45$
3	100	$\text{minimo INPS} \times 100/45$
4	120	$\text{minimo INPS} \times 120/45$
5	143	$\text{minimo INPS} \times 143/45$
6	162	$\text{minimo INPS} \times 162/45$
7	180	$\text{minimo INPS} \times 180/45$

Una volta stabilito con le modalità di cui sopra il *limite di esenzione*, si procede a stabilire, come previsto nel prospetto descritto qui sotto, le fasce di reddito e gli importi della contribuzione al costo orario convenzionale del servizio ridotto all'80%.

PROSPETTO 2: determinazione delle fasce di reddito.

fasce di reddito per 1 assistito	% del costo del servizio a carico del singolo
A: fino al limite di esenzione	0%
B: fino al limite + 25%	5%
C: fino al limite + 50%	10%
D: fino al limite + 75%	20%
E: fino al limite + 100%	30%
F: fino al limite + 125%	40%
G: fino al limite + 150%	50%
H: fino al limite + 175%	60%
I: fino al limite + 200%	75%
L: fino al limite + 225%	88%
M: oltre	100%

Sono allegate al presente regolamento le seguenti tabelle:

Tabella 1: contribuzione a carico degli assistiti

La tabella riporta le fasce di reddito per nuclei fino a due assistiti ammessi. Anche il coniuge dell'assistito è considerato ai fini della determinazione della fascia di reddito. Nel caso, peraltro assai raro, in cui vi siano più di due assistiti in unico nucleo, si procede a fissare le fasce di reddito applicando la scala di equivalenza.

Per il calcolo del reddito annuale degli assistiti, si procede nel modo di seguito riportato: si individua in primo luogo il reddito complessivo relativo all'anno fiscale precedente alla determinazione, sommando al reddito complessivo imponibile al

lordo degli oneri deducibili, contenuto nella dichiarazione dei redditi presentata, anche tutti gli eventuali altri introiti, sempre nell'importo goduto nell'anno precedente, di qualsiasi natura (ivi compresi gli assegni di invalidità civile e di accompagnamento, le rendite INAIL, i vitalizi dello stato, i redditi soggetti a tassazione separata, arretrati, ecc.); si procede poi a sottrarre la cifra complessiva dell'eventuale affitto pagato nell'anno precedente. Qualora l'assistito e l'eventuale coniuge abiti con altre persone, si suddivide l'importo dell'affitto per il numero dei componenti la famiglia e si attribuisce a ciascuno la rispettiva quota.

Tabella 2: fasce di reddito annuale dei figli degli assistiti.

Il meccanismo per l'individuazione delle fasce di reddito dei nuclei familiari dei figli degli assistiti e del relativo importo della contribuzione è analogo a quello utilizzato per gli assistiti, con la variante relativa al *limite di esenzione*, che viene fissato nel doppio del trattamento minimo di pensione INPS.

La tabella 2 riporta le fasce di reddito per nuclei familiari da 1 a 5 componenti. Nel caso in cui vi siano più di 5 componenti in un unico nucleo, si procede a fissare le fasce di reddito applicando la scala di equivalenza.

Per il calcolo del reddito annuale del nucleo familiare dei figli si procede nel modo seguente: si individua in primo luogo la somma complessiva del reddito di tutti i componenti (escludendo l'ammesso al servizio e l'eventuale coniuge, se convivente) relativa all'anno fiscale precedente alla determinazione, con riferimento unicamente ai redditi complessivi imponibili al lordo degli oneri deducibili contenuti nella dichiarazione dei redditi. Si procede poi a sottrarre la cifra complessiva dell'eventuale affitto pagato nell'anno precedente (qualora il nucleo del figlio abiti con altri figli o con assistito e il relativo coniuge, si suddivide l'importo dell'affitto per il numero dei componenti della famiglia e si attribuisce a ciascuno la rispettiva quota).

I nuclei familiari dei figli che non avranno prodotto la documentazione necessaria alla determinazione della contribuzione concorreranno automaticamente alla totale copertura del costo del servizio (calcolato al 100% e non all'80%, salvo rideterminazione e congruaggio da effettuarsi non appena pervenuto quanto previsto).

La Giunta Comunale ha facoltà, sentito l'Ufficio servizi sociali e l'assessore competente, di applicare agli assistiti o ai loro figli fasce di contribuzione più alte laddove livelli reddituali di particolare agio eccedenti la fascia M e/o la esistenza di un consistente patrimonio immobiliare facciano ritenere ciò opportuno; è inoltre facoltà della Giunta Comunale applicare fasce di contribuzione più basse su domanda o ricorso motivati dagli interessati, sempre in presenza di particolari problemi psicosociali e/o sanitari segnalati dall'Ufficio servizi Sociali.

In tali casi il provvedimento della giunta dovrà adeguatamente motivare le ragioni della deroga.

Art. 15 - QUOTE CONTRIBUTIVE

L'onere della contribuzione fa capo, in ordine di priorità:

- all'assistito, secondo la tabella 1;
- ai figli dell'assistito, i quali, nell'ipotesi di godimento da parte dell'assistito di redditi come da tabella 1, sono tenuti a concorrere al servizio, se sussistono le condizioni, nelle forme indicate dalla tabella 2.

L'obbligazione dei figli è *residuale*: ad esempio, in presenza di un assistito con situazione reddituale di fascia F, cui compete il pagamento del 40% della quota massima, ai figli può essere imputato soltanto il pagamento del restante 60%. In caso di più figli, dopo aver determinato la quota che competerebbe a ciascuno in base alla

fascia di reddito, se il totale supera quanto complessivamente dovuto, si applica a favore di tutti una riduzione percentuale.

Non si prevede contribuzione a carico di altre persone tenute agli alimenti.

Eventuali contributi per oneri socio-assistenziali a rilievo sanitario riconosciuti dalla A.U.S.L. ai sensi della Direttiva Regionale N° 876 del 09/03/1993 sono detratti dal costo orario effettivo stabilito e aggiornato annualmente dalla Amministrazione Comunale, andando così a diminuire il costo orario del servizio in base al quale verrà calcolata la percentuale di contribuzione a carico dell'assistito e/o dei figli.

Eventuali modifiche sostanziali, sia in positivo sia in negativo, della complessiva situazione reddituale degli assistiti e dei loro figli, dovranno essere comunicate al Comune e comporteranno la rideterminazione della contribuzione a partire dal mese successivo a quello del loro verificarsi.

In caso di liquidazione di somme relative ad arretrati previdenziali o assistenziali, la contribuzione a carico dell'assistito sarà rideterminata a partire dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione, e ciò sarà effettuato sommando al reddito di ogni singolo anno già considerato anche la corrispondente mensilità arretrata.

Dovrà essere versato al Comune il congruo di contribuzione relativo a tutte le mensilità successive alla data di decorrenza del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale.

A fronte di assistiti che, dopo aver contribuito in vita con quote inferiori al massimo previsto dell'80% del costo, al momento del decesso lascino una consistenza ereditaria, il Comune si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per la differenza fra quanto già pagato dall'assistito o dai familiari ed il costo del servizio erogato ridotto all'80%. In tale caso il credito ereditario esigibile è costituito dalla differenza fra la percentuale del costo già pagato e la percentuale massima dell'80% del costo.

Art. 16 - INFORMAZIONE AI CITTADINI E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

I cittadini assistiti ed i loro familiari devono essere adeguatamente informati in merito al funzionamento del servizio, alle prestazioni assicurate, ai costi complessivi del servizio ed alla eventuale suddivisione del loro onere tra A.U.S.L., Comune ed assistiti stessi.

Il presente regolamento dovrà essere pertanto consegnato per opportuna conoscenza e sottoscritto, per accettazione, dall'assistito e/o dai figli al momento dell'ammissione al servizio di assistenza domiciliare.

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le quote contributive calcolate in attuazione delle allegate tabelle saranno applicate con la seguente gradualità:

- dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31/3/1998, esenzione per le prime due fasce di ogni tabella;
- dal 1/4/1998 contribuzione del 5% per la fascia B di ogni tabella;
- fino a nuova determinazione, contribuzione massima del 40% per ciascuna tabella.
- dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino al 31/03/1998, il costo orario del servizio ed il costo del pasto confezionato consegnato a domicilio, sono così individuati:

a) costo orario del servizio di assistenza domiciliare: L. 24.000.

b) costo del pasto: L. 5.000.